

Bruxelles, 30 ottobre 2015
(OR. en)

13597/15
ADD 1

RECH 263
ATO 66

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	29 ottobre 2015
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2015) 547 final ANNEX 1
Oggetto:	ALLEGATO Accordo che proroga l'accordo quadro per la collaborazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo dei sistemi di energia nucleare di generazione IV della raccomandazione di decisione del Consiglio che approva il rinnovo della partecipazione della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) all'accordo quadro per la collaborazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo dei sistemi di energia nucleare di generazione IV

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2015) 547 final ANNEX 1.

All.: COM(2015) 547 final ANNEX 1



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 29.10.2015
COM(2015) 547 final

ANNEX 1

ALLEGATO

**Accordo che proroga l'accordo quadro per la collaborazione internazionale in
materia di ricerca e sviluppo dei sistemi di energia nucleare di generazione IV**

della

raccomandazione di decisione del Consiglio

**che approva il rinnovo della partecipazione della Comunità europea dell'energia
atomica (Euratom) all'accordo quadro per la collaborazione internazionale in materia di
ricerca e sviluppo dei sistemi di energia nucleare di generazione IV**

ALLEGATO

Accordo che proroga l'accordo quadro per la collaborazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo dei sistemi di energia nucleare di generazione IV

della

raccomandazione di decisione del Consiglio

che approva il rinnovo della partecipazione della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) all'accordo quadro per la collaborazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo dei sistemi di energia nucleare di generazione IV

ACCORDO CHE PROROGA L'ACCORDO QUADRO PER LA COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE IN MATERIA DI RICERCA E SVILUPPO DEI SISTEMI DI ENERGIA NUCLEARE DI GENERAZIONE IV

Il governo del Canada, la Comunità europea dell'energia atomica, il governo della Repubblica popolare cinese, il governo della Repubblica francese, il governo del Giappone, il governo della Repubblica di Corea, il governo della Federazione russa, il governo della Repubblica del Sud Africa, il governo della Confederazione svizzera e il governo degli Stati Uniti d'America, ciascuno in qualità di parte dell'accordo quadro per la collaborazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo dei sistemi di energia nucleare di generazione IV, fatto a Washington il 28 febbraio 2005 (l'"accordo quadro"), denominati collettivamente "le parti":

CONSIDERANDO il loro desiderio di proseguire la collaborazione efficace e reciprocamente proficua condotta fino ad oggi nell'ambito dell'accordo quadro;

PRENDENDO ATTO dell'aggiornamento del "percorso tecnologico" per sistemi di energia nucleare di generazione IV (gennaio 2014);

RICHIAMANDO l'articolo XV dell'accordo quadro, secondo il quale qualsiasi collaborazione avviata nell'ambito del presente accordo quadro che non sia stata ancora completata al momento della scadenza o dell'estinzione del presente accordo quadro può essere proseguita fino al suo completamento in conformità con le disposizioni del presente accordo quadro; e

AGENDO conformemente al paragrafo 3 dell'articolo XII dell'accordo quadro,

convengono quanto segue:

Articolo I

Proroga dell'accordo quadro

Fatto salvo il paragrafo 5 dell'articolo XII dell'accordo quadro, l'accordo quadro è prorogato per un periodo di dieci (10) anni, fino al 28 febbraio 2025.

Articolo II

Firma ed entrata in vigore

1. Il presente accordo entra in vigore, per le parti che abbiano dato il loro consenso a essere vincolate, alla data in cui tre parti hanno espresso il loro consenso a essere vincolate.
2. Le parti manifestano il loro consenso ad essere vincolate mediante firma non soggetta ad accettazione o mediante firma soggetta ad accettazione seguita dal deposito dello strumento di accettazione presso il depositario.
3. Quando una parte acconsente ad essere vincolata dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, il presente accordo entra in vigore per detta parte alla data della sua firma non soggetta ad accettazione o alla data di deposito del proprio strumento di accettazione presso il depositario.
4. A norma dell'articolo XV dell'accordo quadro, le parti intendono proseguire la collaborazione avviata nell'ambito delle disposizioni dell'accordo quadro, ma non completata entro il 28 febbraio 2015, con le parti dell'accordo quadro per le quali il presente accordo non è entrato in vigore entro il 28 febbraio 2015.

Articolo III

Depositario

L'originale del presente accordo è depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

FATTO in un originale, nelle lingue inglese e francese, ciascun testo facente ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DEL CANADA:

Data:

PER LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA:

Data:

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Data:

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE

Data:

PER IL GOVERNO DEL GIAPPONE:

Data:

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COREA

Data:

PER IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA:

Data:

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SUD AFRICA:

Data:

PER IL GOVERNO DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA:

Data:

PER IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA:

Data: